

Bruxelles, 7 luglio 2021  
(OR. en)

10497/21

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0210(COD)**

---

---

**CODEC 1035  
PECHE 250  
PE 77  
CADREFIN 360**

## **NOTA INFORMATIVA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	<b>ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO</b> Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 - Risultati della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 5-8 luglio 2021)

---

## **I. VOTAZIONE**

Il 6 luglio 2021 il presidente del Parlamento europeo ha dichiarato approvata la posizione del Consiglio<sup>1</sup> in prima lettura senza emendamenti.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo è allegato alla presente nota.

---

<sup>1</sup> Doc. 6975/3/21 REV 3.

## **II. ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO**

Poiché il Parlamento europeo ha approvato la posizione del Consiglio in prima lettura senza emendamenti, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio, a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A seguito della firma da parte del presidente del Parlamento europeo, del presidente del Consiglio e dei segretari generali delle due istituzioni, l'atto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

**P9\_TA(2021)0325**

**Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura \*\*\*II**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (06975/3/2021 – C9-0224/2021 – 2018/0210(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06975/3/2021 – C9-0224/2021),
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018<sup>2</sup>,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 16 maggio 2018<sup>3</sup>,
- vista la sua posizione in prima lettura<sup>4</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0390),
- visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 195, paragrafo 2, e l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la pesca (A9-0222/2021),

---

<sup>2</sup> GU C 110 del 22.3.2019, pag. 104.

<sup>3</sup> GU C 361 del 5.10.2018, pag. 9.

<sup>4</sup> GU C 116 del 31.3.2021, pag. 81.

1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
2. approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
3. prende atto della dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione, nonché delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
4. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
5. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
6. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### **Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione**

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di portare avanti con urgenza azioni in materia di protezione e conservazione degli ecosistemi marini e costieri e della biodiversità. Le tre istituzioni convengono che per affrontare la perdita di biodiversità, mantenere gli ecosistemi in buone condizioni e ripristinare gli ecosistemi saranno necessari considerevoli investimenti pubblici e privati a livello nazionale ed europeo e che una parte significativa delle spese del FEAMPA dovrebbe essere investita nella biodiversità. Le tre istituzioni convengono che la Commissione collaborerà con gli Stati membri, nell'ambito dell'esercizio di programmazione per il FEAMPA 2021--2027, per realizzare l'ambizione globale di spesa a favore della biodiversità evidenziata nel considerando 15.

### **Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione**

Il Consiglio e la Commissione mantengono l'impegno volto a tentare di evitare un'interruzione delle attività di pesca nell'ambito degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile, adoperandosi per il tempestivo rinnovo di tali accordi di partenariato per una pesca sostenibile nonché dei loro protocolli di attuazione.

### **Dichiarazione della Commissione**

La Commissione ha accettato l'ammissibilità degli investimenti a bordo connessi al controllo e all'esecuzione nel settore della pesca, siano essi obbligatori o meno, e per tutti i pescherecci dell'Unione. La Commissione ritiene che tali investimenti permetteranno agli Stati membri di usare pienamente le risorse finanziarie disponibili nell'ambito del FEAMPA a fini di controllo e di esecuzione, di adempiere agli obblighi che incombono loro in virtù del regolamento relativo al controllo e di altre norme della politica comune della pesca e di migliorare sensibilmente la cultura del rispetto delle norme nel settore della pesca. Inoltre la Commissione prevede che, nell'ambito della revisione attualmente in corso del regolamento relativo al controllo, il Parlamento europeo e il Consiglio sosterranno la modernizzazione degli strumenti di controllo esistenti e l'impiego di nuove tecnologie, come proposto dalla Commissione. Ciò significa in particolare l'introduzione di misure intelligenti per la segnalazione della posizione e la comunicazione delle catture dei piccoli pescherecci, l'installazione di sistemi di monitoraggio continuo della potenza motrice, il passaggio a sistemi di tracciabilità interamente digitalizzati per tutti i prodotti della pesca (freschi, congelati e trasformati) e l'introduzione di sistemi obbligatori di monitoraggio elettronico da remoto a bordo dei pescherecci, basati sulla valutazione del rischio, quali unici mezzi efficaci per controllare l'applicazione dell'obbligo di sbarco, le catture accessorie e il rigetto in mare delle specie sensibili.

### **Dichiarazione della Commissione**

La Commissione prende atto delle difficoltà incontrate finora per concedere aiuti di Stato per il rinnovo delle flotte nelle regioni ultraperiferiche. Nell'ottica dello sviluppo sostenibile di queste regioni, la Commissione si adopererà per aiutare gli Stati membri a migliorare la raccolta dei dati scientifici necessari per conformarsi alla condizione di ammissibilità stabilite nelle linee guida degli aiuti di Stato, al fine di facilitare l'applicazione delle linee guida per l'esame degli aiuti di Stato al settore della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche.

### **Dichiarazione della Commissione**

La Commissione, nel contesto dell'esercizio della programmazione per il FEAMPA 2021--2027, incoraggerà attivamente gli Stati membri a ottimizzare l'uso delle misure incluse nei loro programmi, in particolare ai sensi dell'articolo 25 (tutela della biodiversità e degli ecosistemi), per realizzare l'ambizione globale di fornire un finanziamento annuale a titolo del QFP per lottare contro la perdita di biodiversità, mantenere gli ecosistemi in buone condizioni e ripristinare gli ecosistemi, come segue: 7,5 % della spesa annua a titolo del QFP per gli obiettivi a favore della biodiversità nell'anno 2024 e 10 % della spesa annua a titolo del QFP per gli obiettivi a favore della biodiversità nel 2026 e 2027. La Commissione seguirà costantemente il livello di tale finanziamento sulla base delle spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all'autorità di gestione e dei dati presentati dallo Stato membro. Qualora il monitoraggio indichi progressi insufficienti al raggiungimento dell'ambizione globale, la Commissione si impegnerà attivamente con gli Stati membri nella riunione annuale di riesame al fine di adottare misure correttive, inclusa una modifica del programma.